

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A

Il Presidente Federale

- Vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 31 agosto 2015;
- vista la proposta di modifica all'art. 9, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che prevede l'inserimento di una norma di attuazione e transitoria;
- Preso atto dell'unanime condivisione da parte dei Consiglieri Federali della L.N.D., dei Vice Presidenti della L.N.D. e dei Presidenti dei Comitati Regionali e della Divisione Calcio a Cinque;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 9, comma 3, del Regolamento della L.N.D. con l'inserimento di una norma di attuazione e transitoria, secondo il testo allegato sub A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO L.N.D.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 9 Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti	Art. 9 Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti
<p>3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario, il quale è anche componente del Consiglio Federale della F.I.G.C.</p> <p>In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, decade altresì il Consiglio Direttivo e il Vice Presidente vicario assume le funzioni del Presidente e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni di tutte le cariche associative entro il termine massimo di centottanta giorni dall'evento.</p> <p>Durante il periodo di reggenza, il Vice Presidente vicario ha la piena rappresentanza della Lega e ne garantisce il normale funzionamento sentiti gli altri Vice Presidenti, che restano in carica, e i Consiglieri Federali che rappresentano la Lega.</p> <p>In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita ad un Commissario nominato dal Consiglio Federale.</p>	<p>3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario, il quale è anche componente del Consiglio Federale della F.I.G.C.</p> <p>In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, decade altresì il Consiglio Direttivo e il Vice Presidente vicario assume le funzioni del Presidente e provvede alla convocazione dell'Assemblea entro il termine massimo di centottanta giorni dall'evento, per procedere a nuove elezioni di tutte le cariche associative.</p> <p>Durante il periodo di reggenza, il Vice Presidente vicario ha la piena rappresentanza della Lega e ne garantisce il normale funzionamento sentiti gli altri Vice Presidenti, che restano in carica, e i Consiglieri Federali che rappresentano la Lega.</p> <p>In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita ad un Commissario nominato dal Consiglio Federale.</p> <p>Norma di attuazione e transitoria</p> <p>In sede di prima applicazione della presente disposizione e al fine di portare a compimento il quadriennio olimpico 2012-2016, il Vice Presidente vicario, con funzioni di Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei delegati già in carica per procedere alla elezione del solo Presidente della Lega, con le designazioni delle candidature espresse direttamente dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e</p>

	<p>della Divisione Calcio a 5.</p> <p>Il Presidente eletto resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso e con la sua elezione sono ripristinate le funzioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>Qualora alla carica di Presidente sia eletto il Vice Presidente Vicario, le funzioni di Vicario fino alle nuove elezioni di tutte le cariche associative, anche ai fini della rappresentanza nel Consiglio Federale, sono assunte dal Vice Presidente più anziano di età.</p> <p>Qualora alla carica di Presidente sia eletto un Vice Presidente di area in carica, il Presidente eletto provvede direttamente alla sua sostituzione fino al termine del quadriennio olimpico, mediante designazione sulla base delle indicazioni ricevute dalla maggioranza dei Presidenti dei Comitati Regionali dell'area interessata.</p>
--	---